



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 423 del 3/06/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

222) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MONTE SAN BIAGIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FORMATO FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.312 LND DEL 20/03/2024 (Gara: CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA – MONTE SAN BIAGIO del 17/03/2024 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

La società Monte San Biagio, con il presente reclamo, confermato in sede di audizione innanzi alla scrivente Corte, fa presente che il calciatore Formato Fabio non ha calciato il pallone verso l'arbitro ma verso la panchina e che, allo stesso tempo, è verso i propri compagni di squadra che si è rivolto in modo particolarmente irato, e non nei confronti dell'arbitro; ammette invece di aver proferito espressione blasfema, per la quale il calciatore se ne assume la responsabilità; chiede, pertanto, una rivisitazione della sanzione comminata dal Giudice di primo grado, ritenuta alquanto spropositata, riportando la squalifica ad una entità congrua con i fatti realmente accaduti. Questa Corte Sportiva Territoriale, valutati i fatti come si sono svolti, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore in argomento e tenuto conto dei parametri adottati per casi analoghi, possa essere lievemente modificata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Formato Fabio a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

232) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ EUR TORRINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PANTALEONI DANIELE PER 4 GARE E DEL CALCIATORE CIORCIOLINI MANUEL PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.331 LND DEL 5/04/2024

(Gara: SPORTING ARICCIA – EUR TORRINO del 3/04/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 355 del 19/04/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Eur Torino;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Ciorciolini Manuel, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni.
Questa Corte, altresì, esaminati gli atti ufficiali non ritiene di poter accogliere il reclamo, relativamente alla squalifica a carico del calciatore Pantaleoni Daniele.
Nel merito, leggendo il referto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata, si evince chiaramente e senza dubbi che il Pantaleoni, posizionatosi in tribuna, nel corso della gara ed in più occasioni ha rivolto all'arbitro espressioni irrispettose ed offensive.
Chiarito ciò, questo Collegio, ritiene congrua l'entità delle sanzioni disciplinari comminate dal Giudice di 1° grado ex art. 36 c.g.s..
Infatti, detta disposizione normativa prevede, attualmente, la sanzione minima di 2 mesi di inibizione per il dirigente e 4 giornate di squalifica per il calciatore colpevoli di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Ciorciolini Manuel, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Di respingere altresì il reclamo, confermando la rimanente decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 24 aprile 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

235) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDE ALLE PROPRIE SQUADRE UNDER 17 ED UNDER 16, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO (Campionato Under 17 Regionale ed Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 364 del 26/04/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società SPQV Velletri Calcio;
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 4 del C.G.S. poiché, come riporta il citato comma, "Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata...".

Nel caso specifico, la reclamante non ha specificato avverso quale sanzione si reclamava, limitandosi a chiedere una revisione delle "...tante ammende ricevute con le compagini delle categorie in oggetto, tutte con la stessa motivazione: Perché propri sostenitor nel corso della gara rivolgevano espressioni ingiuriose all'arbitro".

Anche le successive memorie integrative al reclamo trasmesse dalla reclamante risultano generiche e non riferite a specifiche e precise sanzioni e, pertanto, non possono essere prese in considerazione.

Si aggiunga, altresì, che per reclamare avverso le decisioni adottate dal Giudice sportivo territoriale, come previsto dai commi 2 e 3 dell'art.76 del C.G.S., la reclamante deve trasmettere l'atto entro determinati tempi dall'uscita delle sanzioni che intende impugnare; il mancato rispetto di tali termini rende, automaticamente, il reclamo inammissibile.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 4 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

247) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING RIETI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 50,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.104 SGS DEL 22/02/2024

(Gara: SPORTING RIETI – VIGOR RIGNANO FLAMINIO del 10/02/2024 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

La società Sporting Rieti ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l'ammenda di euro 50,00 per aver schierato nel corso della gara sei calciatori nati nel 2011 invece di cinque consentiti, al massimo, dalle vigenti disposizioni del campionato Under 14.

Assume la società di essere titolare della deroga, concessa dai competenti Organi Federali che le consentiva di schierare calciatori nati nel 2011 in numero eccedente a quello massimo consentito. L'assunto della reclamante trova effettivamente conferma negli atti ufficiali in quanto la società è titolare della deroga in questione come pubblicato sul comunicato ufficiale n. 83 SGS, ma il reclamo va dichiarato inammissibile.

Invero l'atto risulta inoltrato il 23-4-2024 e quindi ben oltre i termini perentori previsti per l'invio del gravame rispetto alla data di pubblicazione del comunicato con cui è stata pubblicata la delibera da impugnare (22-2-2024).

La Corte, a differenza del Giudice di primo grado, non può adottare provvedimenti d'ufficio essendo limitata nel suo agire dal perimetro dettato dall'impugnazione che deve, per essere esaminata, essere prodotta nei tempi e nei modi regolamentari.

In questi casi la Corte non può che limitarsi a richiamare le società al rispetto delle poche e chiare regole formali dettate dal Codice di Giustizia Sportiva per l'inoltro dei reclami.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, commi 2 e 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

252) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASALBERTONE CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SCORTECHINI MASSIMILIANO FINO AL 10/05/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.302 C5 DEL 24/04/2024 (Gara: LA PISANA CALCIO A 5 – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 21/04/2024 – Play Off Under 21 C5 Maschile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva la società Casalbertone Calcio a 5 ha impugnato le sanzioni in epigrafe sostenendo che i propri sostenitori non avessero effettuato cori discriminatori nei confronti del direttore di gara e che, comunque, il dirigente Scortechini non ne avesse avuto percezione, escludendo quindi la configurabilità di una mancata assistenza all'arbitro.

Chiedeva, quindi, l'annullamento delle sanzioni.

Preliminarmente bisogna rilevare l'inammissibilità delle censure svolte in relazione al dirigente Scortechini poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese".

Per quanto attiene l'ammenda comminata, il referto di gara descrive compiutamente che sostenitori della reclamante, univocamente identificati come tali dal direttore di gara, rivolgevano nei suoi confronti gravi espressioni di natura discriminatoria territoriale e razziale.

Come noto, l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e pertanto la condotta dei sostenitori della Casalbertone Calcio a 5 risulta acclarata, dovendone quindi rispondere la società reclamante.

L'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, tuttavia, è eccessiva, poiché l'ammenda di € 1.000,00 viene applicata in casi di recidiva unitamente alle altre sanzioni previste dall'ordinamento e deve essere pertanto ridotta alla misura stabilita in dispositivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente Scortechini Massimiliano, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 500,00.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 16 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

260) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MAGLIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.000,00 E DIFFIDA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.73 LND DEL 30/04/2024

(Gara: MAGLIANESE – CORESINA del 28/04/2024 – Terza Categoria Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024

Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Maglianese ha impugnato la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 comminata dal Giudice Sportivo, sostenendo che i propri sostenitori non avessero effettuato cori discriminatori nei confronti dei tesserati avversari e chiedendo l'annullamento della sanzione.

Dalla lettura del referto di gara emerge che tifosi della reclamante, univocamente identificati come tali dal direttore di gara, e in particolare lo speaker – che però non utilizzando il microfono deve considerarsi come un normale sostenitore – rivolgevano cori e grida di indubbia matrice razzista nei confronti dei tesserati della Coresina.

Come noto, l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e pertanto la condotta dei sostenitori della Maglianese risulta acclarata, dovendone quindi rispondere la società reclamante.

L'entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo, tuttavia, è eccessiva, poiché l'ammenda di € 1.000,00 viene applicata in casi di recidiva unitamente alle altre sanzioni previste dall'ordinamento e deve essere pertanto ridotta alla misura stabilita in dispositivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 500,00.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

262) RECLAMO PROPOSTO DALL'ALLENATORE BOVE GIUSEPPE (VIRTUS S MICHELE E DONATO), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.374 LND DEL 2/05/2024

(Gara: VIRTUS S MICHELE E DONATO – AGORA LATINA POLISPORTIVA del 28/04/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024

Con rituale reclamo, l'allenatore Giuseppe Bove ha impugnato la sanzione della squalifica di cinque gare a proprio carico, sostenendo di non aver mai tenuto alcuna condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara. Ascoltato il reclamante in sede di audizione, esso ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti

accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dell’allenatore reclamante.

Egli, infatti, si rivolgeva al direttore di gara con espressione irrispettosa e successivamente reiterava veementi proteste al termine della gara.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia l’entità della sanzione può essere lievemente ridotta tenuto conto del disvalore dei comportamenti del tesserato, complessivamente tenuti e come risultanti dal referto arbitrale.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Bove Giuseppe a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

264) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CALCIO TUSCIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE RANALDI RICCARDO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.374 LND DEL 2/05/2024 (Gara: CALCIO TUSCIA S.R.L. – VIRTUS CAPRAROLA del 28/04/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 17/05/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Calcio Tuscia S.R.L.;
esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

250) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIRTUS PIONIERI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TRICASI ROCCO LUIGI FINO AL 30/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.91 LND DEL 18/04/2024

(Gara: VIRTUS PIONIERI – POL. POGGIO MOIANO del 13/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

Con rituale reclamo, la società Virtus Pionieri ha impugnato la sanzione dell'inibizione sino al 30.4.2026 a carico del proprio dirigente Rocco Luigi Tricasi, sostenendo che lo stesso aveva sì posto il braccio sul petto dell'arbitro ma che non lo aveva mai spintonato né fatto cadere né tantomeno ingiuriato.

Ascoltata la società in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l'annullamento o la riduzione della sanzione.

Sentito l'arbitro in sede di supplemento di rapporto, questi confermava che al termine della gara il tesserato della reclamante lo spintonava e, a causa della presenza di calciatori dietro, cadeva procurandosi dolore al braccio.

Successivamente il dirigente Tricasi lo ingiuriava e minacciava ripetutamente.

A riguardo, occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che la condotta del tesserato della reclamante risulta quindi pienamente provata.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti, tuttavia alla luce della precisazione del direttore di gara, secondo cui la caduta e la conseguente dolorabilità al braccio è da ascrivere anche alla presenza di calciatori dietro di lui, l'entità della sanzione deve essere ridotta tenuto conto della pluralità di cause che hanno cagionato l'evento lesivo, non tutte ascrivibili alla condotta, comunque grave e censurabile, del dirigente Tricase.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Tricasi Rocco Luigi al 30/04/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

265) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FIDENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MARTINI PAOLO PER 2 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PICCIRILLO LORENZO FINO AL 9/05/2028 E DEL CALCIATORE ANDRONICO DANIELE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.206 SGS DEL 9/05/2024

(Gara: FIDENE – NUOVA RIETI CALCIO del 5/05/2024 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Fidene ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico le sanzioni sopra descritte.

La società lamenta che il Giudice Sportivo non avrebbe considerato la irregolare identificazione di uno dei calciatori ammessi alla gara, in contrasto con le generalità riportate sulla lista di gara presentata dalla società avversaria, inoltre i fatti addebitati al proprio calciatore Lorenzo Piccirillo si sarebbero svolti in modo ben diverso da quanto raccontato dal direttore di gara nel referto. Infatti, a dire della reclamante, sarebbe stato proprio l'Arbitro a colpire sul volto il calciatore per poi strattonearlo per una spalla e colpirlo nuovamente con una testata ed a sostegno produce un certificato di pronto soccorso relativo al calciatore e testimonianze scritte di presenti. La Corte, stante il portato del ricorso e la gravità della sanzione irrogata al calciatore, ancora infra-quindicenne, decideva di ascoltare a chiarimenti il direttore di gara. Questi non solo confermava quanto descritto nel referto ma aggiungeva la descrizione di ulteriori episodi non riportati nel referto di gara. In particolare, narrava che dopo la sospensione dell'incontro nel recinto degli spogliatoi vi era stato un confronto tra la madre, che vi sostava in attesa, e l'allenatore della reclamante che contestava alla stessa di aver ripreso il calciatore Piccirillo, che usciva dagli spogliatoi apparentemente in condizioni fisiche ottimali. L'allenatore aveva contestato il fatto che venissero ripresi dei minorenni ed aveva tentato di togliere dalle mani della madre dell'Arbitro il cellulare con cui aveva effettuato le riprese, placandosi solo dopo che questa aveva mostrato di aver cancellato il video; riprese che aveva poi recuperato dal cestino dei file cancellati e di cui era ancora in possesso. La Corte, preliminarmente, constatava che il reclamo avverso la regolarità della gara non era procedibile in quanto ne era già stata dichiarata l'inammissibilità per violazione dei termini abbreviati di deposito del preannuncio di reclamo e di invio delle motivazioni in primo grado. Violazione che risultava correttamente rilevata ed evidenziata dal Giudice Sportivo. Doveva altresì dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi avverso le sanzioni dei tesserati Martini e Andronico in quanto inferiori al minimo reclamabile, respingendo altresì il reclamo per quel che riguarda l'ammenda comminata a carico della società Fidene. Per quanto attiene invece alla squalifica del calciatore Piccirillo ed agli episodi ulteriormente narrati dall'Arbitro in sede di audizione diretta innanzi alla Corte, si rende necessario rimettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinché, utilizzando i più ampi poteri di indagine che le sono conferiti, accerti quanto effettivamente avvenuto tra il calciatore Piccirillo ed il direttore di gara, episodio che ha portato alla sospensione della gara, e la eventuale rilevanza disciplinare di quanto ulteriormente descritto dal direttore di gara in merito al comportamento dell'allenatore Martini nei confronti della madre dell'Arbitro ed, ulteriormente, le motivazioni che hanno portato quest'ultimo ad omettere di riportarle nel referto di gara e la eventuale rilevanza disciplinare di tale omissione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Martini Paolo e del calciatore Andronico Daniele, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara ed all'ammenda a carico della società.

Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Piccirillo Lorenzo.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

**268) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE MONGARDINI FRANCO (FOOTBALL JUS),
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 9 GARE,
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N.158 SGS DEL 9/05/2024**

**(Gara: FOOTBALL JUS – GORILLA del 5/05/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale
Roma)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

I Sigg.ri Marco Mongardini ed Elena Radice Nitas, quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio Franco Mongardini, impugnavano, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il figlio, (calciatore del Football Jus) per 9 gare per aver spintonato l'arbitro, dopo essere stato espulso per somma di ammonizione e proferito frasi offensive all'indirizzo dei calciatori avversari.

A sostegno della propria tesi difensiva i reclamanti evidenziavano la genericità delle contestazioni sollevate dall'arbitro nel proprio referto; secondo poi, sostenevano che il contatto con l'arbitro era stato fortuito, in quanto il Mongardini riceveva una spinta da un calciatore avversario e per tale motivo toccava leggermente il direttore di gara; alla luce di ciò (i reclamanti) chiedevano, pertanto, una riduzione della sanzione.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 23-05-2024, esaminato il referto arbitrale, ascoltato il difensore dei reclamanti, ritiene di poter accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che, al 33° della seconda frazione di gioco il calciatore Franco Mongardini, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli "*parole di vario genere*" e lo spingeva leggermente con entrambe le mani sul petto "*creandogli un leggero disquilibrio all'indietro*". Abbandonava il terreno di gioco insultando calciatori avversari.

Da ciò emerge che il calciatore quindicenne Mongardini, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, avvicinava l'arbitro dandogli una spinta, sia pur leggera, con entrambe le mani sul petto; al momento di abbandonare il terreno di gioco proferiva espressioni offensive ai calciatori della squadra avversaria.

In definitiva, dalla dinamica dei fatti e dalla stesura del referto arbitrale, emerge che la condotta del Mongardini deve essere ricondotta ad un comportamento irrispettoso ed irrispettoso verso l'arbitro che si è concretizzato in un minimo contatto fisico con lo stesso che, però, non ha comportato alcuna conseguenza.

Pertanto, l'entità della squalifica deve essere, leggermente, ridotta per parametrarla all'effettiva gravità dell'azione commessa dal giovane calciatore. In conclusione, questa Corte Sportiva,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Mongardini Franco a 6 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

270) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SAVIO S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BARBA PASQUALE PER 8 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 SGS DEL 7/05/2024

(Gara: SAVIO S.R.L. – NUOVA TOR TRE TESTE del 5/05/2024 – Play Off Under 15 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

Con rituale reclamo, la società Savio S.r.l. ha impugnato la squalifica a otto giornate di gara a carico dell'allenatore Pasquale Barba, sostenendo che lo stesso non aveva mai tenuto alcuna condotta irrispettosa nei confronti dell'assistente arbitrale ma di averlo salutato stringendogli la mano senza alcuna volontà di fare del male. Ascoltata la reclamante in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l'annullamento della sanzione ovvero la sua riduzione. Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tecnico della reclamante. Egli, infatti, al termine della gara dava la mano all'assistente arbitrale stringendola con eccessiva vigoria e utilizzando una frase poco commendevole. Visti i fatti come descritti, l'entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve quindi essere ridotta tenuto conto della unitarietà della condotta irrispettosa tenuta dall'allenatore Barba in occasione di un contatto fisico comunque ammissibile, quale la stretta di mano, durante una gara di settore giovanile. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Barba Pasquale a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

271) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ALETTA DANIELE ADRIANO (TESTACCIO 68), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.202 SGS DEL 3/05/2024

(Gara: DREAMING FOOTBALL ACADEMY – TESTACCIO 68 del 28/04/2024 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dal calciatore Aletta Daniele Adriana, tesserato per la società Testaccio 68; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, comma 5 del C.G.S., poiché tardivo nell'invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, nel caso di richiesta dei documenti ufficiali devono essere depositate entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 5 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 3 giugno 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli